

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO CON I COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA.

TRA

- Provincia di Novara, con sede in Novara – Piazza Matteotti, 1 – C.F. 80026850034, rappresentata da.....

E

- Comune dicon sede in – C.F., rappresentata da.....

Premesso che:

- l'art. 1, comma 88 della legge 56 del 7 aprile 2014 prevede, tra l'altro, che "La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive".
- l'art. 37 , comma 4 lett. c) del D.Lvo n. 50/2016 prevede, che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni, servizi anche ricorrendo alle province, ai sensi della legge n. 56 del 7/4/2014 ;
- l'art. 19 comma 1 lett. l) del D.Lvo 267/2000 prevede che la Provincia abbia funzioni di "raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- la piena e corretta applicazione delle suddette disposizioni permette di garantire un miglior espletamento delle funzioni facenti capo agli Enti stessi ed una migliore produzione dei servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Novara e i Comuni nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei Contratti;

Articolo 2 - Ambito di applicazione operatività dell'accordo

L'ambito di applicazione della Accordo comprende tutte le procedure disciplinate dal Codice dei Contratti, ivi inclusi concessioni e project financing, fatte salve le possibilità previste dalla normativa vigente per i Comuni, in funzione della loro natura e dimensione, di svolgere procedure autonome.

Articolo 3 - Durata della Accordo

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del Comune fino al 31 dicembre

Lo stesso può essere rinnovato, previa intesa espressa fra le parti.

Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno (3) tre mesi, previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti. In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla SUA devono essere completati.

Articolo 4 - Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

Con riferimento all'oggetto dell'accordo, la Stazione Unica Appaltante svolge, di norma, le seguenti funzioni ed attività.

a) Gestione della fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- La verifica generale della completezza, della chiarezza e della coerenza dei progetti e dei capitolati speciali e della procedura di gara che saranno approvati dai Comuni, in contraddittorio con questi ultimi e ferma restando la loro responsabilità.
- La verifica dei criteri di selezione e di scelta del contraente. Inoltre, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e subpesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi.
- La definizione, in carenza di analoghi strumenti nella disponibilità dei Comuni, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione;

b) Svolgimento della procedura di affidamento:

- La redazione, previa acquisizione del CIG per i Comuni non capoluogo, degli atti di gara, inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, nonché la predisposizione, ove necessario, di avvisi in forma ridotta.
- Gli adempimenti connessi alla pubblicazione dei bandi nel rispetto delle normative in materia ovvero l'invio degli inviti per quanto riguarda le procedure ristrette e negoziate. Tali adempimenti sono svolti, di norma e salvo eventuali esigenze derivanti dai complessivi carichi di lavoro e dalla complessità della procedura, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa da parte del Comune. Tale termine potrà risultare ridotto se opportunamente e formalmente giustificato dal Comune committente.
- La nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti, dalle Linee Guida ANAC e dai decreti del Presidente della provincia n. 131/2016 e 113/2017 che costituiscono parte integrante del presente accordo.
- La realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla proposta di aggiudicazione.

Le sedute di gara si terranno di norma presso i locali provinciali salvo diverso accordo in caso di impossibilità.

Per appalti il cui importo sia pari o superiore ad €. 40.000,00 le operazioni da effettuare sulla piattaforma informatica AVCPASS relative alla fase pre-gara e post gara saranno espletate dalla SUA che provvederà anche ad effettuare lo scarico del fascicolo informatico relativo alla gara, da trasmettersi al Comune. Nei casi di gare di particolare rilievo per numero di offerte presentate richiederà, per lo svolgimento di queste ultime operazioni, l'apporto di personale dell'ente aderente.

c) Gestione del contenzioso. In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla SUA, la stessa collabora con i Comuni mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa. I Comuni valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. I contenziosi saranno gestiti d'intesa con i Comuni committenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. Le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia ai criteri per il funzionamento della SUA.

Articolo 5 - Attività di competenza dei Comuni

È di competenza del Comune aderente la approvazione dei programmi annuali e pluriennali previsti dal Codice dei Contratti.

Ogni Comune trasmette alla SUA entro il 10 novembre di ogni anno il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni e servizi, nonché all'affidamento di lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno successivo.

Qualora necessario, tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno, informando tempestivamente la SUA.

Sono di competenza dei Comuni le seguenti attività:

- a) la nomina del responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) l'acquisizione del Codice Unico di Progetto, qualora richiesto;
- c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle Commissioni giudicatrici);
- d) la approvazione del progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara;
- e) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
- m) la approvazione della determinazione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

- f) la formalizzazione degli impegni di spesa per il rimborso alla SUA delle spese relative al contributo ANAC e a quest'ultimo e alle pubblicazioni d'obbligo nel caso di revoca o ripubblicazione della procedura di gara;
- g) l'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti esperti della Commissione di Gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della SUA; a tal fine e sino a quando non verrà istituito l'apposito Albo nazionale, la SUA mette a disposizione dei Comuni l'elenco di esperti della Provincia di Novara per la costituzione delle commissioni di gara;
- h) l'elenco degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate qualora non venga demandata alla SUA l'indagine di mercato.
- i) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- l) la messa a disposizione di proprio personale per lo svolgimento delle operazioni da effettuare sulla piattaforma informatica AVCPASS relative alla fase pre-gara e post-gara per appalti il cui importo sia pari o superiore ad €. 40.000 e di particolare rilievo per numero di offerte presentate si avvarrà, per lo svolgimento di queste ultime operazioni, di personale dell'ente aderente.
- m) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;
- n) la gestione della fase di esecuzione contrattuale, in particolare: stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamenti corrispettivi, gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC, le comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e le altre comunicazioni successive alla fase di inizio dei lavori.

Il referente dei Comuni nei rapporti con la SUA è il RUP.

Nella fase antecedente l'approvazione della determinazione a contrarre, il Comune collabora con la SUA per la definizione degli atti inerenti la procedura di gara.

Conclusa la fase di predisposizione dell'appalto, il Comune attiva la procedura di affidamento e tramite il RUP trasmette:

- a) La determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e il capitolato speciale d'appalto;
- b) Il provvedimento di approvazione del progetto;
- c) L'eventuale indicazione dei nominativi degli esperti da inserire nelle Commissioni di Gara solo dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle offerte.

Le motivazioni che determinano l'eventuale procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre nel rispetto della normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia ai criteri per il funzionamento della SUA.

Articolo 6 - Contenzioso relativo all'accordo

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente è quello di Novara.

Articolo 7 – Monitoraggio dell'accordo

La SUA individua le forme più idonee e adeguate finalizzate al coinvolgimento dei Comuni per monitorare l'attività, l'andamento e i risultati della SUA, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche al presente accordo;

Articolo 8 – Accordi già in essere

Gli accordi già stipulati dagli enti aderenti ed ancora in corso si intendono sostituiti dal presente, tranne che nel caso in cui gli enti aderenti dichiarino formalmente di voler recedere entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente accordo all'Albo Pretorio della Provincia di Novara.

Articolo 9 – Norme finali

Le clausole del presente Accordo che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute. Per quanto non disciplinato dal presente Accordo si rinvia alle norme vigenti nonché ai criteri di funzionamento della SUA e ai decreti del Presidente della Provincia n. 131/2016 e 113/2017, parti integranti del presente accordo.

Per la Provincia di Novara_____

Per l'Ente aderente_____